

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo ..... | 27 |
|---|----|

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 27 |
| Sui lavori della Commissione .....   | 28 |

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ..... | 29 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....  | 32 |

|   |    |
|---|----|
| DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 29 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) ..... | 33 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 31 |
|---|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| ERRATA CORRIGE ..... | 31 |
|----------------------|----|

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 9 giugno 2010.*

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10 e dalle 15 alle 15.20.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali previste per l'approfondimento delle questioni relative allo schema di decreto in esame. Avverte inoltre che la Commissione di merito non esprimerà il parere al Governo prima della prossima settimana e che la stessa Commissione ha trasmesso lo schema in esame al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del regolamento, affinché questo lo esamini.

Giuseppe CALDERISI (PdL), dopo aver evidenziato come le parti dello schema in esame di più stretto interesse per la Commissione affari costituzionali sono quelle relative alla materia elettorale, ricorda che il Governo non ha ritenuto di esercitare la parte di delega riguardante le controversie su atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera e del Senato, di modo che rimane aperto il problema della tutela giurisdizionale in relazione agli atti del procedimento elettorale preparatorio per tali elezioni. Questo problema va certamente risolto, ma non si possono ignorare le ragioni che hanno indotto il Governo a non esercitare la delega per questa parte. Ad oggi, le elezioni politiche devono avvenire per disposto costituzionale entro 70 giorni dal decreto di scioglimento delle Camere e l'esigenza di consentire il voto degli italiani all'estero impone che tutte le decisioni intervengano entro il ventisettesimo giorno dalle elezioni: oltre tale termine, manca il tempo per eseguire tutti i passaggi tecnici necessari per far votare gli italiani all'estero. La Cassazione si esprime di regola l'ultimo giorno utile. Non c'è dubbio, quindi, che per risolvere il problema occorra rivedere il procedimento elettorale preparatorio: a questo scopo serve però, a suo avviso, un provvedimento *ad hoc*.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, fa presente che sta svol-

gendo una riflessione, ai fini della proposta di rilievi che presenterà, in merito al mancato esercizio della parte di delega riguardante le controversie su atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Quanto all'ipotesi di affrontare il problema nell'ambito di un apposito provvedimento, rileva che si tratta di un'ipotesi che esula dai suoi compiti di relatrice per la Commissione affari costituzionali sul provvedimento in esame. Ricorda che il problema della ristrettezza dei tempi è stato valutato dalla Commissione tecnica redigente, la quale aveva proposto una soluzione tendente in sostanza a velocizzare i procedimenti scaturenti dai ricorsi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, desidera richiamare l'attenzione della Commissione su una circostanza incresciosa che si ripete con una certa frequenza. Si riferisce al fatto che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, i gruppi chiedono spesso di svolgere audizioni sulle diverse materie di interesse della Commissione ai fini di un opportuno e utile approfondimento dei vari problemi, segnalando l'opportunità di audire soggetti esterni al Parlamento in numero spesso considerevole, ma poi alle audizioni partecipa per lo più un numero molto esiguo di deputati, il che, oltre a mettere in imbarazzo la presidenza, fa fare cattiva figura all'intero Parlamento. Ritiene essenziale una riflessione su questo punto da parte dei rappresentanti dei gruppi e dei componenti la Commissione e un impegno a non chiedere in futuro audizioni se non c'è la reale volontà o la possibilità di seguirle. Ricorda a questo proposito che venerdì prossimo, 11 giugno, si svolgeranno le audizioni di oltre quaranta soggetti indicati dai gruppi per l'approfondimento delle problematiche connesse alle proposte di legge in materia di

cittadinanza (C. 103 e abbinate) e auspica la più ampia partecipazione ad esse.

Roberto ZACCARIA (PD) riconosce l'esistenza del problema segnalato dal presidente, la cui soluzione non è semplice dal momento che rinunciare alle audizioni sarebbe sbagliato, visto che esse rappresentano, per i membri del Parlamento, un prezioso strumento di lavoro, e che, d'altra parte, trovare tempo per lo svolgimento delle medesime non è semplice, dato che nei giorni centrali della settimana i deputati sono impegnati nei diversi organi parlamentari di cui sono membri e negli altri giorni sono nei rispettivi territori e quindi, in molti casi, fuori Roma. Assicura, in ogni caso, che alle audizioni di venerdì prossimo parteciperà per il suo gruppo un congruo numero di membri della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) comprende le ragioni del richiamo del presidente. Rileva che la limitata partecipazione di deputati alle audizioni è dovuta, almeno per alcuni gruppi, alla circostanza che all'interno del gruppo ci si divide il lavoro in modo che ciascun componente segua solo un determinato argomento, comprese le relative audizioni. In ogni caso, senza rinunciare alle audizioni, che sono un prezioso strumento di lavoro, sarebbe opportuno aderire — come di regola fa la Lega Nord Padania — all'invito solitamente rivolto dal presidente ai gruppi a contenere il numero dei soggetti da chiamare in audizione e richiedere eventualmente memorie scritte ai soggetti non invitati. Quanto allo svolgimento delle audizioni nelle giornate di lunedì e venerdì, segnala che il suo gruppo non ha deputati residenti a Roma ed è quindi oggettivamente in difficoltà a prendervi parte. Aggiunge che, anche per questo, è necessaria una riflessione sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione che consenta a tutti i deputati di partecipare alle audizioni.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 4.45 Calgaro, contenuto nel fascicolo n. 2 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3505 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010.

Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » nonché « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che il preambolo del decreto-legge richiama « la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso ».

Si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, che dà piena ed intera esecuzione a due accordi stipulati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, con riguardo al funzionamento dei prestiti bilaterali alla Grecia (*Intercreditor Agreement e Loan Facility Agreement*): il primo accordo è firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea.

Evidenzia, da un parte, che la formulazione letterale del suddetto comma 2 reca un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali, in considerazione della mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica e, dall'altra parte, che la presenza in un disegno di legge di conversione di una disposizione di tale tenore va valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), inter-

pretandosi il citato limite di contenuto come riferibile anche al disegno di legge di conversione.

Ricorda che, per quanto riguarda la natura giuridica dei predetti accordi di cui al comma 2, nella seduta del 3 giugno 2010 presso la Commissione Esteri in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato come, sul piano tecnico, gli accordi raggiunti tra i *partner* europei rappresentano, in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari *sui generis* non sottoposti ad uno specifico iter di approvazione, segnalando come i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali.

D'altra parte, occorre tenere conto del fatto che nella seduta dell'8 giugno scorso presso la Commissione Bilancio, in sede referente, il rappresentante del Governo ha rilevato come l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non vada inteso in senso tecnico ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Va altresì considerato che nella medesima seduta dell'8 giugno scorso della Commissione Bilancio è emersa l'opportunità di chiarire, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Pertanto, tenendo conto di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

**Nuovo testo C. 1257 Levi.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, con riguardo al nuovo testo della proposta di legge in titolo, che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, ritiene opportuno

rinvviare ad altra seduta l'esame del provvedimento alla luce della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti con riguardo alle previsioni dell'articolo 2.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 330 del 27 maggio 2010, a pagina 12, seconda colonna, trentaseiesima riga, deve leggersi « emendamento 13.5 », in luogo di « emendamento 13. ».

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche  
(emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri  
della I Commissione,

*esprime*

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 4.45 Calgaro, conte-  
nuto nel fascicolo n. 2.

## ALLEGATO 2

**DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010 (C. 3505 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3505 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato 'Intercreditor Agreement' e dell'accordo denominato 'Loan Facility Agreement' stipulati in data 8 maggio 2010 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » nonché « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il preambolo del decreto-legge richiama « la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione

dà piena ed intera esecuzione a due accordi stipulati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, con riguardo al funzionamento dei prestiti bilaterali alla Grecia (*Intercreditor Agreement* e *Loan Facility Agreement*): il primo accordo è firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea;

evidenziato, da un parte, che la formulazione letterale del suddetto comma 2 reca un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali, in considerazione della mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica e, dall'altra parte, che la presenza in un disegno di legge di conversione di una disposizione di tale tenore va valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile anche al disegno di legge di conversione;

ricordato che, per quanto riguarda la natura giuridica dei predetti accordi di cui al comma 2, nella seduta del 3 giugno 2010 presso la Commissione Esteri in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato come, sul piano tecnico, gli accordi raggiunti tra i *partner* europei rap-

presentano, in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari *sui generis* non sottoposti ad uno specifico *iter* di approvazione, segnalando come i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali;

d'altra parte, preso atto che nella seduta dell'8 giugno scorso presso la Commissione Bilancio in sede referente il rappresentante del Governo ha rilevato come l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non vada inteso in senso tecnico ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve

conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame;

considerato altresì che nella medesima seduta dell'8 giugno scorso della Commissione Bilancio è emersa l'opportunità di chiarire, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame,

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE